

**Deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO: PRESA ATTO ED ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RATEIZZAZIONE DEI SOCI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI SOCIALI REALIZZATI DALLA COOPERATIVA EDILIZIA "CANICATTÌ A R.L." IN C.DA GIARRE.**

L'anno duemilaQUATTORDICI il giorno 17 GEN 2014 mese di \_\_\_\_\_ alle ore 18.00 del Palazzo di Città, e nella sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale sotto la presidenza del Sig. Sindaco rag. Vincenzo CORBO e con l'intervento dei seguenti componenti:

NOME COGNOME	PRESENTE	ASSENTE
RIZZO GAETANO	X	
CAPOBIANCO CALOGERO		X
FERRANTE BANNERA GIUSEPPE		X
GUARNERI VINCENZO	X	
BENNICI PATRIZIA	X	
ACQUISTO CECILIA	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Tuttolomondo. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**IL PROPONENTE**

Prémesso che:

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 12.02.1985 è stata assegnata alla Cooperativa Edilizia "Canicattì" a r.l., con sede in Canicattì, l'area distinta in catasto al foglio n. 54, particella n. 120, della estensione di mq. 3.420,00, per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 20 alloggi sociali;

Con atto pubblico di Convenzione (rep. n. 11364- racc. 3292), rogato dalla Dott.ssa Antonina Ferraro, Notaio in Canicattì, in data 12.07.1985 il Comune di Canicattì ha concesso alla Società Cooperativa "Canicattì" a r.l., il diritto di superficie "ad aedificandum" sulla predetta area;

L'Amministrazione Comunale ha delegato la Cooperativa a procedere alla espropriazione della suddetta area (art. 8 Conv.);

Il Sig. Amato Agostino Vincent - proprietario di parte dell'area espropriata dal Comune di Canicattì ed assegnata in diritto di superficie alla Cooperativa - ha instaurato giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte di Appello di Palermo, che si è concluso con la sentenza n. 830/1999, con la quale è stata determinata in £. 651.932.121, l'indennità di occupazione legittima e di espropriazione dell'area assegnata alla Cooperativa;

Dovendo recuperare l'importo di €. 84.963,00, pagato al Sig. Amato Agostino Vincent, il Comune di Canicattì ha, dapprima, diffidato in via stragiudiziale tutti i soci assegnatari degli alloggi sociali e, poi, ha agito giudizialmente nei confronti dei soci rimasti inadempienti, instaurando giudizio civile innanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì (R.G. n. 150/2003);



Con sentenza n. 70/2005 del 21.10.2005, il Tribunale di Agrigento, Sezione Distaccata di Canicattì, ha condannato i Sig.ri Barragato Anna Maria, Saieva Salvatore, La Marca Giuseppe, Stincone Antonino, Farrugio Calogera, assieme ai figli Alù Diego e Alù Sibilla, nella qualità di eredi di Alù Gioachino, Pittà Gioachino Giuseppe, Cappello Carmela, Sciortino Carmela, Bonetta Calogera, Criscione Luigi, Treppiedi Salvatore, Ferreri Maurizio, Giardina Giovanni e Masala Franco, ciascuno al pagamento della somma di €. 4.248,15, oltre interessi legali su ciascuna quota dalla domanda al soddisfo, nonché, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di Canicattì;

Avverso la superiore sentenza di primo grado tutti i predetti soci assegnatari hanno proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Palermo (R. G. n. 675/2006), che con sentenza n. 842/2011 dei giorni 02.02/22.06.2011, ha ridotto ad €. 4.057,31 l'importo dovuto da ciascun socio, confermando per il resto la sentenza impugnata e condannando, altresì, gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di Canicattì delle spese processuali;

Con nota prot. n. 38140 del 05.09.2013, l'Ente comunale ha diffidato i Sig.ri Barragato Anna Maria, Saieva Salvatore, Sanfilippo Antonia, assieme ai figli La Marca Clara e La Marca Francesco, nella qualità di eredi di La Marca Giuseppe, Stincone Antonino, Farrugio Calogera, assieme ai figli Alù Diego e Alù Sibilla, nella qualità di eredi di Alù Gioachino, Pittà Gioachino Giuseppe, Cappello Carmela, Sciortino Carmela, Bonetta Calogera, Ferraro Carmela, nella qualità di erede di Criscione Luigi, Treppiedi Salvatore, Ferreri Maurizio, Giardina Giovanni e Masala Tiziana, quale avente causa di Masala Franco, al pagamento in favore dell'Ente dell'importo di €. 6.243,00 ciascuno, di cui €. 4.057,31, per sorte capitale liquidata in sentenza, €. 1.111,38, pari ad 1/14 delle spese processuali liquidate per il giudizio di primo e secondo grado (comprensivo di spese vive, spese generali, iva e cpa), ed €. 1.074,31, per interessi legali sulla sorte capitale dalla data della domanda (18.10.2002) al 30.09.2013, oltre gli ulteriori interessi legali maturandi.

Sempre in relazione alla medesima procedura espropriativa, la Sig.ra Amato Calogera in Russo - proprietaria di parte dell'area espropriata dal Comune di Canicattì ed assegnata in diritto di superficie alla Cooperativa - ha instaurato giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte di Appello di Palermo, che si è concluso con la Sentenza n. 1108/03, con la quale è stata determinata in €. 11.339,46 l'indennità di espropriazione ed in €. 10.142,89 l'indennità di occupazione temporanea;

Con nota prot. n. 13258 del 3.05.2004 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canicattì, rimasta priva di riscontro, la Società Cooperativa Edilizia "Canicattì" a r.l. è stata diffidata a provvedere al versamento della somma di €. 20.563,74 presso la Cassa DD.PP. e di €. 625,87, quali spese di C.T.U., presso la Cassa Comunale;

Indi, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 12.07.2004, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1108/2003 sopra citata, è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio in favore degli eredi della Sig.ra Amato Calogera in Russo per un importo complessivo di €. 21.233,20, comprensivo di spese di C.T.U., dando mandato al Dirigente del Settore di Ragioneria di effettuare il versamento presso la Cassa DD.PP.;

Persistendo l'inadempimento della Cooperativa, il Comune di Canicattì, con mandato di pagamento n. 2439 del 09.09.2004 ha provveduto al versamento presso la Cassa DD.PP. dell'importo di cui sopra;

L'importo liquidato alla ditta espropriata, ponendosi quale corrispettivo della concessione del diritto di superficie sull'area assegnata alla Cooperativa concessionaria, grava su quest'ultima per



difetto della Convenzione di concessione sopra citata, che, all'art. 9 testualmente recita "il corrispettivo della concessione del diritto di superficie viene determinato [...] in una somma risultante dal prezzo di esproprio per l'acquisizione dell'area [...] dal prezzo di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e dal contributo per le opere di urbanizzazione secondaria [...]";

Dovendo recuperare la somma corrisposte in favore della ditta espropriata, con atto di citazione notificato in data 11.11.2004, il Comune di Canicattì ha convenuto in giudizio, innanzi il Tribunale di Agrigento - Sezione Distaccata di Canicattì, la Società Cooperativa Edilizia "Canicattì" a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 21.279,61, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

Con sentenza n. 86/08 R. Sent. del 30.04.2008, depositata in cancelleria in data 03.05.2008, il Tribunale di Agrigento - Sezione Distaccata di Canicattì - ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo;

Con ricorso in riassunzione notificato in data 28.10.2008, il Comune di Canicattì ha riassunto la causa innanzi al Tar Sicilia Palermo ed il relativo giudizio iscritto al n. 2333/2008 è tutt'ora pendente;

Nelle more della definizione del giudizio innanzi al TAR Sicilia Palermo, il Comune di Canicattì ha interesse ad agire nei confronti dei singoli soci assegnatari degli alloggi sociali (atti pubblici di assegnazione del Notaio A. Ferraro di Canicattì dell'1.03.1994, 24.05.1994 e 30.05.1994), in quanto obbligati in solido con la Cooperativa al pagamento dell'importo corrisposto dal Comune in esecuzione della sentenza n. 1108/2003, sopra citata, per effetto dell'art. 20 della Convenzione di concessione del diritto di superficie, rubricato "Destinatari degli impegni", che testualmente recita: "Gli obblighi e vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano oltre il concessionario anche i successori e aventi causa nella proprietà dei fabbricati e pertanto saranno trascritti nei registri immobiliari. ...".

Indi, con nota di diffida prot. n. 38429 del 9.09.2013, l'Ente comunale ha diffidato i Sig.ri Barragato Anna Maria, Saieva Salvatore, Sanfilippo Antonia, assieme ai figli La Marca Clara e La Marca Francesco, nella qualità di eredi di La Marca Giuseppe, Stincione Antonino, Farrugio Calogera, assieme ai figli Alù Diego e Alù Sibilla, nella qualità di eredi di Alù Gioachino, Pittà Gioachino Giuseppe, Cappello Carmela, Sciortino Carmela, Bonetta Calogera, Ferraro Carmela, nella qualità di erede di Criscione Luigi, Treppiedi Salvatore, Ferreri Maurizio, Giardina Giovanni, Masala Franco, in solido con Masala Tiziana, quale avente causa di Masala Franco, Cani Antonio, Condello Domenico, Giunta Stefano, Greco Giovanni, Mirabile Agnese e Raitano Giuseppe, al pagamento, in favore dell'Ente dell'importo di €. 1.284,35 ciascuno, di cui €. 1.063,98, pari ad 1/20 della sorte capitale, ed €. 220,37, per interessi legali sull'importo pro quota dalla data della domanda (11.11.2004) al 30.09.2013, oltre gli ulteriori interessi legali molti dei soci assegnatari con note allegata alla presente sub. lett. a) hanno manifestato la volontà di pagare a rate l'importo pro quota dagli stessi dovuti, oltre interessi legali maturati e maturandi.

In particolare, la rateizzazione è stata chiesta dai Sig.ri Barragato Anna Maria, Saieva Salvatore, Sanfilippo Antonia assieme ai figli La Marca Francesco e La Marca Clara, Stincione Antonino, Farrugio Calogera, Pittà Gioachino Giuseppe, Cappello Carmela, Sciortino Carmela, Ferraro Carmela, Treppiedi Salvatore, Ferreri Maurizio, Giardina Giovanni, Condello Domenico, Giunta Stefano, Mirabile Agnese e Masala Tiziana.

L'Ufficio Avvocatura ha predisposto per ciascun socio i piani di rateizzazione dell'importo pro quota dovuto, comprensivo di interessi legali, allegati alla presente sub. lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale.



**RITENUTO** necessario valutare l'opportunità dell'Ente di accogliere le superiori istanze rateizzazione;


Viste le LL.RR. n. 48/91 e 44/91.

Per quanto sopra

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di prendere atto ed accogliere le istanze di rateizzazione, di cui alla premessa;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Canicattì, 17.01.2014



Il Proponente  
Avv. Loredana Vaccaro

---


Visti i pareri ex art. 49 D. L.vo n° 267/2000, recepiti dalla L.R. n° 30 del 2000 favorevolmente espressi, ognuno per la propria parte di competenza, in ordine :

a) **Alla Regolarità Tecnica**  
Canicattì, 17.01.2014

**Il Segretario Generale**  
Dott. Domenico Tuttolomondo

b) **Alla Regolarità Contabile**  
Canicattì, 17.01.2014

**Il Dirigente Servizi Finanziari**  
Dr.ssa Carmela Meli



## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall'Avv. Loredana Vaccaro sopra riportata;

RITENUTO di doversi deliberare in merito;

ACCERTATO che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla vigente normativa;


Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

### DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in precedenza riportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, e conseguentemente:

1. Di prendere atto ed accogliere le istanze di rateizzazione, di cui alla premessa;
2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno finanziario per l'Ente.
3. Di dichiarare con separata unanime votazione favorevole la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 03.12.1991 n. 44.

L'Assessore Anziano




Il Sindaco

Rag. Vincenzo Corbo

\_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr. Domenico Tuttolomondo



\_\_\_\_\_

=====  
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 Dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-01-2014 al 04-02-2014 come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

F.to \_\_\_\_\_

F.tc: \_\_\_\_\_

=====  
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Canicattì, li

=====  
Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. r. 3.12.1991, n. 44.

Dalla Residenza Municipale \_\_\_\_\_

**IL Segretario Generale**  
**Dr. Domenico Tuttolomondo**